

SEZIONE DI CONTROLLO PER GLI AFFARI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

NOTA PER L'AUDIZIONE PARLAMENTARE INNANZI ALLA COMMISSIONE 14^ PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

11 maggio 2021

1. Premessa

Il DDL n. 2169 (recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" - "Legge europea 2019-20202") reca, com'è peraltro nella logica e nella fisiologia della Legge Europea, che va emanata a cadenza annuale, un ampio ventaglio di disposizioni afferenti a molteplici problematiche, accomunate dal loro collocarsi entro il perimetro definito dall'art. 30, c. 3 della l. n. 234/2012.

La finalità del Disegno di Legge è, quindi, quella di superare i possibili contrasti che l'ordinamento italiano evidenzia nei confronti di quello europeo. Il risvolto che presenta la maggiore concretezza, al di là della condivisione dei principi, è quello di evitare che si instaurino **procedure di infrazione**, ovvero di consentire, nei tempi più brevi, il loro superamento.

La tematica, storicamente, come è ben noto, rappresenta un punto particolarmente delicato nei rapporti fra il nostro Paese e l'Unione, stante la mole di contenzioso generato nel tempo, e determinato soprattutto da fattispecie di mancato adeguamento del diritto nazionale a quello sovranazionale: non, quindi, da conflitti generati più o meno intenzionalmente come effetto di scelte di *policy* incompatibili con i cardini fissati all'altezza del circuito decisionale eurounitario, ma, in gran parte, da mere inerzialità della macchina istituzionale, che,

comunque, hanno determinato, in numerosissimi casi, approfonditamente indagati in varie sedi e da lungo tempo, di **tardivo o mancato recepimento di direttive**.

Se è vero, come è vero, che ogni antinomia fra ordinamento interno e ordinamento comunitario (non eccettuate quelle derivanti dalle inerzialità di cui sopra) si radica in precisi contesti settoriali, ne discende che una delle possibili angolature entro le quali sviluppare una valutazione sul DDL in esame sia quella di procedere, ad un'analisi puntuale delle aree normative nelle quali emergono i contrasti o, perlomeno, le non totali compatibilità con l'Ordinamento europeo, alle quali, il disegno di legge in esame intende porre rimedio, per giungere alla valutazione di merito sulla efficacia – o meno – della modalità con le quali si sia inteso por termine al rilevato contrasto col diritto unionale.

Questa Sezione ritiene però, in considerazione delle materie oggetto del DDL, di apportare, in questa sede, un contributo più proficuo, e più rispondente al profilo e alla missione costituzionalmente assegnati alla Magistratura contabile, nel concentrare il proprio approfondimento su una singola disposizione, fra quelle del DDL, ossia l'art. 35.

2. Le modifiche al meccanismo di rivalsa

Tale norma non solo riveste una notevole significatività per la sua evidente portata sistematica, ma, per giunta, interseca piani e livelli strettamente connessi al tema della salvaguardia delle risorse pubbliche nell'ottica della "tutela del bilancio", da considerare come "bene pubblico", secondo la nozione di recente affermatasi nella giurisprudenza costituzionale. Si verte quindi sull'ambito in cui la Corte dei conti esercita in pienezza il proprio mandato istituzionale, tanto sul versante del controllo, quanto della giurisdizione, e può quindi recare al Parlamento il conforto della propria esperienza maturata sul campo e del proprio specifico patrimonio conoscitivo ed ermeneutico.

Intervenendo proprio sulla legge n. 234/2012, che - come si sa - costituisce, nel sistema vigente, il pilastro fondamentale su cui poggia la strategia normativa nazionale di recepimento nel nostro Paese delle norme di origine europea e di adeguamento dell'ordinamento italiano a quello eurounitario, la disposizione in commento modifica l'art. 43, dedicato al "Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea".

Nello specifico, al comma 6 del predetto articolo viene premesso il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma".

L'effetto di questa modifica apparentemente è tutt'altro che marginale, in quanto va inscritta nel percorso attuativo dell'art. 43 della L. 234/2012, che, come esplicitato dalla Relazione illustrativa, ha generato un "rilevante contenzioso" e ha dato occasione anche alla Corte costituzionale di pronunciarsi con l'importante Sent. n. 219/2016.

La vicenda processuale in parola aveva preso le mosse da una q.l. c. sollevata dal G.O. sulla scorta dell'argomento per cui l'art. 43 avrebbe contemplato **una "disciplina di carattere sanzionatorio" di intrinseca "irragionevolezza"**, nella misura in cui essa avrebbe configurato "una responsabilità degli enti sub-statali non già per attività proprie (e dunque addebitabili agli stessi) quanto, piuttosto, per attività che essi pongono in essere al solo fine di assicurare la fedele attuazione di quanto disposto dalla legge".

Ad avviso della Consulta, tuttavia, pur non essendo da sottovalutare la questione posta dal giudice rimettente, la norma era suscettibile di una interpretazione costituzionalmente orientata, il cui dinamismo poggiasse sulla valorizzazione dell'impiego del termine "responsabilità" da parte del Legislatore. "L'esame del dato letterale" – argomentava in pronuncia la Corte costituzionale (est. Amato) – "porta [...] ad escludere, tra i possibili contenuti precettivi della disposizione, l'esistenza di un automatismo nella condanna dell'amministrazione locale in sede di rivalsa e, conseguentemente, di una deroga al principio dell'imputabilità. Come evidenziato dalla stessa Avvocatura generale dello Stato, compete, sia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in sede di adozione del decreto costituente titolo esecutivo, sia al giudice adito, in sede di contestazione giudiziale dello stesso, la valutazione dell'incidenza causale dell'azione delle amministrazioni territoriali nella produzione del danno e la comparazione delle responsabilità di queste ultime rispetto a quelle dello Stato. [...] Il requisito dell'imputabilità risulta, infatti, immanente al concetto stesso di responsabilità ed è coerente con la ratio dell'intera normativa sull'esercizio della rivalsa per violazioni del diritto europeo, con riferimento sia alle condanne della Corte di giustizia, sia a quelle della Corte EDU, in quanto volta alla prevenzione di tali violazioni attraverso la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo coinvolti nell'attuazione del diritto europeo."

E', a tal proposito, utile ricordare che l'azione di rivalsa prevista dalla 1. 234/2012 si impernia su di un procedimento amministrativo che mette capo alla emanazione di un provvedimento il quale, a sua volta, costituisce titolo esecutivo, di talché l'effettività del recupero è poi rimessa agli ordinari mezzi di soddisfazione della pretesa creditoria, ancorché ovviamente assistiti e rafforzati, come appena detto, alla esecutività del titolo, ed è ovviamente subordinata allo scioglimento di eventuali perplessità sul titolo medesimo, che possono esser fatte valere, ad oggi, con gli ordinari mezzi di tutela e secondo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione.

E' evidente che, nella rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 43 data dal Giudice delle leggi, sia pur animata dalla preoccupazione di salvaguardare anche la *ratio legis*, improntata a "responsabilizzazione dei livelli di governo" - e, si aggiunge, ad una efficace tutela dell'integrità del bilancio statale (è, infatti, lo Stato l'unico soggetto responsabile a livello sovranazionale di fronte alle violazioni del diritto europeo, come ben noto) – **gli assi portanti dell'istituto abbiano subito un riposizionamento**.

L'orditura dell'art. 43, difatti, può senza ombra di dubbio dirsi nata a garantire un recupero di somme quanto più possibile rapido e certo, e che perciò veniva canalizzato attraverso una procedimentalizzazione amministrativa, piuttosto che giudiziale, e assistito – come visto – da una previsione per cui il decreto, cui tale procedimentalizzazione perviene, costituisce "titolo esecutivo".

Pertanto, la logica interna della norma era innegabilmente caratterizzata da alcune sfumature, se non di "automatismo", certo di oggettivizzazione della responsabilità degli enti sub-statali; ma, dovendosi (*recte*, potendosi) ora procedere a rivalsa solo in presenza di una responsabilità che sia davvero tale, e che quindi non può prescindere da una violazione pienamente "imputabile" all'ente a cui carico viene posto il reintegro finanziario, si inserisce l'esigenza di una valutazione di merito che attiene alla ricorrenza o meno di elementi la cui sussistenza, non può che essere rimessa al vaglio di una istanza che per sua propria natura possa pronunciarsi in modo *terzo e imparziale*, ossia, come ben s'intende, una istanza giudiziale.

In altre parole, nella misura in cui il provvedimento di rivalsa necessariamente incorpori una valutazione discrezionale sulla "responsabilità" del soggetto destinatario, si prefigura un potenziale conflitto la cui soluzione non può che essere demandata a un giudice.

La norma oggi in commento, di cui all'art. 35 del DDL in esame, **cerca di irrobustire** l'impianto della rivalsa alla luce del dettato della Consulta, prevedendo che il decreto –

titolo esecutivo – fondamentale per la rivalsa medesima, sia preceduto da una istruttoria quanto più possibile completa, che quindi non possa prescindere dai necessari "elementi di merito" di cui solo i ministeri competenti sono in possesso.

La disposizione, in quanto orientata a salvaguardare l'effettività e l'efficacia della rivalsa, contemperandola – in ossequio al dettato della Consulta – con un vaglio opportunamente approfondito sulla situazione concreta che ha dato luogo all'*infringement*, e quindi con una adeguata considerazione della *responsabilità* – *imputabilità* dell'ente substatale, è da accogliere con favore.

3. L'azione di rivalsa come problematica di contabilità pubblica

Una considerazione appena approfondita della problematica da un punto di vista non atomistico, ma sistematico, spinge tuttavia a formulare alcune riflessioni ulteriori.

Come detto, la rivalsa consegue ad una necessità di tutela dell'integrità del bilancio dello Stato, che rappresenta la sede ordinamentale più alta di produzione e governo di beni pubblici ed è esso stesso (secondo la Corte costituzionale) un "bene pubblico".

Violazioni del diritto eurounitario quali quelle considerate nel compendio normativo in esame possono comportare un *vulnus* alla finanza pubblica statale per due vie: da un lato, quando alle condanne per infrazione conseguono esborsi che vengono direttamente richiesti allo Stato, in quanto (lo si è detto) proiezione della responsabilità del complesso dei livelli istituzionali italiani in sede sovranazionale; dall'altro lato, quando dei contributi erogati sotto forma di fondi strutturali sono oggetto di forme (di diverso tipo) di *mismanagement*, sulle cui varie definizioni ed occorrenze non mette qui conto soffermarsi (le fattispecie vanno dalle frodi alle irregolarità, le quali comportano definanziamenti e comunque una *de-certificazione della spesa*), fattispecie che determinano un corrispondente obbligo di reintegro nei confronti del bilancio europeo, che a sua volta deve essere soddisfatto, da parte dello Stato membro, con trasferimenti che avvengono a livello Stato.

Tanto opportunamente premesso, appare evidente come la "rivalsa" di per sé sia uno strumento indispensabile per garantire una corretta dinamica negli equilibri di finanza pubblica. La rivalsa, appunto, rappresenta il necessario meccanismo compensativo di quella proiezione unitaria, più volte ricordata, della "responsabilità europea" dell'ordinamento, che viene incardinata nello Stato e solo in esso.

Da tanto discende che la materia, di per sé, è obiettivamente materia di contabilità pubblica, ed in particolare afferisce quel ramo della stessa che si occupa degli equilibri di

bilancio come riflesso degli esiti dei flussi finanziari che intercorrono fra i diversi livelli di governo.

La Corte dei conti è, pertanto, in posizione istituzionale privilegiata per una osservazione a tutto tondo della problematica delle violazioni del diritto comunitario, comunque imputabili in sede sovranazionali allo Stato italiano, quando esse comportino riflessi di natura finanziaria, poiché si tratta di fenomeni che hanno, rettamente inquadrati, innegabilmente sostanza contabile.

4. Attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti in materia di violazioni del diritto UE portanti riflessi finanziari a carico del bilancio dello Stato

Significativo è il monitoraggio che, in tema, viene svolto dalla Corte nell'esercizio delle sue funzioni di controllo.

Ogni anno questa Sezione, nella Relazione refertata al Parlamento che dà conto dei rapporti finanziari correnti fra l'Italia e l'Unione Europea, dedica un capitolo alla disamina delle procedure di infrazione che riguardano il nostro Paese, con uno specifico approfondimento sulle cc.dd "Seconde condanne", casi di inadempienza particolarmente vistosi e che, anche al di là del pregiudizio economico diretto che esse comportano per lo Stato inadempiente, sono la spia di un più ampio quadro di perduranti difficoltà nell'adeguamento al diritto eurounitario.

Mentre le prime sentenze di condanna non prevedono l'irrogazione di sanzioni a carico dello Stato soccombente, nel caso si pervenga a seconde condanne ai sensi dell'art. 260, par. 2 TFUE, le sentenze emesse recano anche la comminatoria di sanzioni pecuniarie: condanna al pagamento di una somma forfettaria a titolo di indennità di mora, oltre a una penale periodica, che costituisce invece la sanzione dell'inadempimento, con oneri finanziari a carico del bilancio che si aggiungono a quelli eventualmente necessari per l'attuazione degli obblighi inevasi.

Lo Stato membro inadempiente è tenuto a corrispondere la somma forfettaria immediatamente e a versare la penalità periodica fino a quando non si sarà pienamente conformato alla prima sentenza della Corte. Vi è tuttavia la possibilità che alla sanzione a titolo di penalità periodica possa applicarsi una riduzione degressiva in funzione dell'avanzamento della esecuzione. Il criterio di calcolo dell'importo delle sanzioni è stato aggiornato nel corso del 2019; le nuove basi di computo risultano, oggi, dalla Comunicazione C(2019) 6434 della Commissione (pubblicata il 13/9/2019), che si basa: (i) sui dati economici

del 2017 relativi al PIL nominale e al deflatore del PIL (l'anno di riferimento è individuato in applicazione della c.d. "regola t-2", per cui si prendono in considerazione i dati relativi al secondo anno precedente a quello di interesse, sull'assunto che "due anni costituiscono l'intervallo di tempo minimo necessario per disporre di dati macroeconomici relativamente stabili"), e (ii) sul numero dei seggi assegnati a uno Stato membro in seno al Parlamento europeo, parametro, quest'ultimo, modificato anch'esso nel 2019, sulla base di quanto stabilito con la Comunicazione C(2019) 1396, pubblicata il 25/2/2019, con la quale si è deciso di sostituire il precedente riferimento, basato sul numero di voti ponderati disponibili per ciascuno Stato in seno al Consiglio.

A tutto il 2020 (anno di riferimento del DDL in esame) le seconde condanne "aperte" per l'Italia sono sei, in aumento sul 2019 (quando erano cinque). Di ognuna di esse è data chiara evidenza nella già citata Relazione annuale sui rapporti finanziari fra Italia e Unione europea e, pertanto, ci si limita ad un richiamo a tale Relazione.

Giova però rammentare che il problema delle seconde condanne è avvertito nella sua peculiare gravità dal Legislatore, che proprio all'art. 43 della l. 234/2012 ad esse dedica un trattamento specifico. Al c. 9-bis, infatti, non solo si precisa che le *astreintes* europee per questa peculiare categoria di violazioni del diritto dell'Unione vengono soddisfatte a valere sul Fondo di cui all'art. 41 bis, comma 1, della medesima l. 234/2012 (prima del 1° gennaio 2016, sul Fondo di rotazione di cui all'art. 5 legge 183/1987), ma per quanto qui più direttamente ne interessa, si specifica che "A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse".

La rivalsa, in caso di seconda condanna, è quindi ancora più stringente e, per così dire, si giova di un meccanismo "agevolato" di compensazione, del tutto ragionevole se si pone mente al fatto che si tratta di esborsi che conseguono a situazioni particolarmente incresciose di perdurante disallineamento del sistema-Paese rispetto all'ordinamento europeo.

Si è detto che i casi, purtroppo abbastanza numerosi, di seconde condanne ancora aperte (e per le quali, quindi, è ancora corrente il pagamento delle sanzioni) sono la spia di una criticità nel recepimento del diritto comunitario. Ma non va dimenticato che, anche solo di per sé considerate, queste condanne comportano oneri di bilancio di proporzioni

ragguardevoli: l'ultimo dato disponibile, aggiornato a dicembre 2020 (ossia al momento della chiusura della già citata Relazione annuale di questa Sezione) **espone un ammontare complessivo di esborsi per le seconde condanne pari a ben 752 milioni di Euro**.

Peraltro, il dato è suscettibile di peggioramento, non solo per il fatto che sino alla piena attuazione del giudicato le sanzioni continuano ad essere pagate (gli importi sopra menzionati, quindi, sono destinati inevitabilmente a crescere), ma anche perché la probabilità che al primo pronunciamento sfavorevole della Corte di Giustizia ne segua un altro in tempi brevi è elevata, essendo assai ristretti i margini di difesa per lo Stato membro inottemperante. Inoltre, il TFUE ha ormai impresso un'accelerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte eliminando il passaggio rappresentato dal "parere motivato" un tempo previsto dall'art. 228 del Trattato CE.

E' quindi evidente che, quante più sono le procedure di infrazione aperte a carico di un Paese, tante più saranno le seconde condanne (ma è fondata anche l'inferenza opposta). Non stupisce, pertanto, constatare come le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia, dopo un periodo di miglioramento, siano di nuovo in aumento: già il dato esposto nella nostra Relazione annuale – 77 procedure – riferito al 2019, era in peggioramento rispetto al 2018 (70 procedure). Un aggiornamento ad oggi porta il contatore ad 82 procedure.

Se, per quanto attiene alle procedure di infrazione, come si è appena constatato, la Corte dei conti è attiva nell'osservare il fenomeno e nel riferirne alle Camere (come da proprio mandato), sul secondo dei versanti di *infringement* del diritto europeo che, secondo quanto si è detto, interessano gli equilibri finanziari pubblici, la Magistratura contabile – oltre a garantire, anche in questo caso, un costante monitoraggio, i cui risultati vengono presentati anch'essi nella Relazione annuale sui rapporti finanziari fra Italia e UE, nel capitolo specificamente dedicato alle irregolarità e frodi a danno del bilancio unionale – è, inoltre, attivamente coinvolta, nell'esercizio delle proprie competenze giurisdizionali, sotto il punto di vista dei recuperi.

La materia di cui si discute è, all'evidenza, quella cui l'art. 43 della l. n. 234/2012 si riferisce al c. 3, che dispone come "Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 [enti territoriali, altri enti pubblici, soggetti equiparati ndr] indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali."

Si tratta, cioè, del diritto di rivalsa che si attiva nei confronti dei responsabili "ultimi" in caso di *claw-back* operato dalla UE nell'ambito dei fondi strutturali; tema che, non è superfluo sottolineare, assumerà attualità e rilevanza ancora maggiore stante il fatto che i contributi erogati all'interno del NGEU, per quanto con modalità di verifica dei risultati innovative (e condizionalità più stringenti), operano con un meccanismo paragonabile a quello degli stessi fondi strutturali: pertanto, sono preventivabili, nei casi patologici (*mismanagement, misappropriation,* mancato raggiungimento degli obiettivi, mancato rispetto dei tempi ecc.) esiti di decertificazione, con conseguente gravame per il bilancio dello Stato – e, a sua volta, diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Ebbene, proprio nel caso dei fondi strutturali riveste notevole importanza l'attività delle Procure contabili, che azionano la responsabilità amministrativo-contabile dei soggetti cui sia imputabile l'irregolarità o la frode (anche beneficiari privati, in capo ai quali consolidata giurisprudenza riconosce l'esistenza di un rapporto di pubblico servizio, stante la funzionalizzazione dell'erogazione a finalità pubblicistiche e i vincoli che conformano l'utilizzo dei fondi); ove la predetta responsabilità sia riconosciuta in giudizio, ad essa consegue una condanna per danno erariale e, quindi, lo Stato ha titolo per recuperare dal "colpevole" l'intera somma indebitamente spesa, con ristoro integrale della deminutio patita dal bilancio UE (e che sia stata eventualmente posta a carico di quello statale).

Quindi, l'istruttoria del requirente contabile, che ovviamente rimane autonoma nei suoi presupposti, per questa via si inquadra proficuamente nel panorama degli strumenti a disposizione, nel nostro sistema, per la lotta alle frodi e alle irregolarità a carico del bilancio dell'UE.

5. Proposte per una completa sistematizzazione e una maggiore effettività dell'azione di rivalsa

Da quanto fin qui detto, e rinunciando a diffondersi oltre sul tema, risalta come l'asserzione, prima avanzata, sulla inerenza sostanziale della tematica delle rivalse di cui all'art. 43, l. 234/2012 alla materia della contabilità pubblica, si rafforzi tramite l'empirica constatazione di quanto il tema in parola intersechi, per vie diverse, il mandato, le competenze e le attività della Magistratura contabile.

Mettendo a sistema questa constatazione con l'osservazione di come il meccanismo delle rivalse, fin qui trattato a livello legislativo (ossia sempre in sede di art. 43) esclusivamente dal punto di vista amministrativo, e rimettendo il contenzioso agli ordinari

criteri di riparto, potrebbe essere ulteriormente perfezionato, specialmente avendo a mente gli effetti della ricordata pronuncia n. 219/2016 che, come si è ampiamente visto, ha affermato l'imprescindibilità di un criterio di imputazione per "responsabilità" della violazione.

Sembra infatti che il punto di maggiore delicatezza della costruzione attuale risieda proprio nella possibilità (peraltro ineliminabile) che la legittimità e correttezza del provvedimento di rivalsa sia contestata in sede giudiziale, negando il ricorrere di una "responsabilità" (nel senso sottolineato dalla Consulta) per l'*infringement* del diritto eurounitario e, quindi, per i conseguenti esborsi a carico del bilancio dello Stato.

Nell'ottica di garantire una reale efficacia delle rivalse, e al contempo di assicurare un esame adeguato della ricorrenza dei presupposti delle stesse (e in particolare del coefficiente di imputazione – la "responsabilità", più volte evocata, del soggetto destinatario del provvedimento di rivalsa), la disposizione di cui all'art. 35 introduce un elemento, come si è detto, di utile innovazione.

La possibilità di giovarsi di una istruttoria più compiuta prima dell'emanazione del decreto potrebbe, tuttavia, essere altrettanto utilmente completata da una previsione che **individui anche un rimedio giurisdizionale tipico**, in ossequio al principio di concentrazione ed effettività delle tutele e in aderenza alla natura della materia, che, come si è avuto più volte modo di evidenziare, afferisce senza dubbio alla contabilità pubblica.

In questa prospettiva, l'esplicito riconoscimento della giurisdizione contabile esclusiva, quale esercizio della c.d. *interpositio legislatoris*, garantirebbe che la questione sulla spettanza o meno del diritto alla rivalsa venisse affrontata nella sede più adatta, dando piena ragione della sua pertinenza ad un tema di equilibrio finanziario fra livelli di governo.

E' appena il caso di ricordare che valutazioni come quelle sottese alla questione in esame formano quotidiano oggetto di scrutinio nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile: che è, appunto, in primo e fondamentale luogo una fattispecie di *responsabilità*, cui non è, per forza di cose, mai estraneo un approfondito vaglio dei criteri di imputazione soggettiva (e ciò anche nei casi di responsabilità sanzionatoria).

Valendosi dello strumentario processuale fornito dal D.Lgs. n. 174/2016 (Codice di Giustizia contabile), il procedimento giudiziario che si verrebbe a instaurare in caso di contestazioni sul diritto di rivalsa potrebbe essere configurato quale giudizio ad istanza di parte; allo stesso modo, potrebbe essere previsto un impulso del PM contabile nei casi di inerzia.

Il tutto, ovviamente, lasciando intatta la natura di titolo esecutivo del provvedimento che dispone la rivalsa, ma garantendo che tutte le controversie afferenti ai presupposti di tale titolo possano essere concentrate ed affrontate in una sede che, per quanto si è detto fin qui, dovrebbe già, in base all'applicazione di fondamentali coordinate ordinamentali, considerarsi quella naturale.